

I.N.P.D.A.P.
DIREZIONE COMPARTIMENTALE TOSCANA

Asta pubblica per l'individuazione di un contraente cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'anno 2006, per professionalità ascrivibili alle categorie B e C del CCNL enti pubblici non economici

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

All. B alla Determinazione n. 47 del 21/10/2005

Indice

SEZIONE 1

Condizioni Generali

1. Oggetto del Capitolato
2. Modalità di espletamento della gara
3. Deposito Cauzionale
4. Trattamento dei dati
5. Invariabilità dei corrispettivi
6. Validità della graduatoria
7. Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
8. Pagamenti
9. Esecuzione in danno
10. Spese, Imposte e Tasse
11. Fallimento dell'assuntrice o morte del titolare
12. Subappalto
13. Cessione del contratto
14. Foro competente
15. Rinvio a norme di diritto vigente

SEZIONE 2

Condizioni speciali

16. Oggetto della fornitura
17. Modalità di espletamento del servizio
18. Requisiti di ammissione alla gara
19. Offerte
20. Aggiudicazione

21. Modalità di pagamento
22. Obblighi delle parti
23. Sostituzione dei prestatori di lavoro temporaneo
24. Penali
25. Risoluzione del contratto
26. Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
27. Provvedimenti disciplinari
28. Facoltà di recesso

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, dalla data di affidamento del servizio fino al 31.12.06. E' ammesso ricorso alla trattativa privata per eventuali nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art. 7, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 17/3/1995 n. 157.

ART. 2 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel bando di gara.

ART. 3 DEPOSITO CAUZIONALE**3.1) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO**

Per partecipare alla gara, è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, in misura pari al 2% (due %) dell'importo presunto dell'appalto.

Il documento originale attestante la cauzione, che dovrà essere costituita secondo quanto indicato al successivo punto 3.3), dovrà essere presentato congiuntamente all'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata al momento della sottoscrizione medesima dietro presentazione della cauzione definitiva.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari subito dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello della Ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

La cauzione deve essere corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere una validità minima di 90 giorni decorrenti dal giorno fissato per la gara.

3.2) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 5% (cinque %) dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. **La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. Superato tale termine dovranno essere corrisposti gli interessi pari al "Prime rate" più 2 (due) punti.** Il deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere costituito negli stessi modi indicati nel successivo punto 3.3) deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

3.3) MODALITÀ DI COSTITUZIONE

La costituzione del deposito cauzionale provvisorio può essere effettuata, a scelta del offerente:

- a) in valuta legale, mediante versamento sul c/c infruttifero acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 17 - Firenze con la seguente dicitura: "Deposito cauzionale a favore I.N.P.D.A.P Direzione Compartimentale Toscana per contratto di somministrazione lavoratori a termine";
- b) mediante fidejussione bancaria rilasciata da un Istituto di Credito di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e s.m.i. – Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia o, ancora, mediante polizza assicurativa rilasciata da una delle Società di assicurazione in possesso dei requisiti, cui alla legge 10/6/92 n. 348.
La validità non inferiore a sei mesi.

- In caso di R.T.I., dovrà essere intestato alla Capogruppo o indicata tale.
- In caso di Consorzio d'Imprese, dovrà essere intestato ad una delle Agenzie consorziate indicata quale esecutrice del servizio.

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati in occasione di altre gare o contratti stipulati con questo Ente.

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della legge 675/96, i dati forniti dalle Imprese sono trattati dall'I.N.P.D.A.P. esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il Titolare dei dati in questione è l'I.N.P.D.A.P.

ART. 5 INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

I corrispettivi offerti in sede gara **non potranno subire variazioni** per tutto il periodo contrattuale.

ART. 6 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare alla ditta che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell'offerta economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà tenuta all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell'offerta, l'aggiudicazione stessa sarà subordinata all'accettazione da parte dell'impresa interessata.

ART. 7 EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto.

L'Istituto si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento di ogni singola fattura, avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Istituto.

ART. 9 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna

formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Istituto.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Istituto potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'assuntrice ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 10 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 11 FALLIMENTO DELL'ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE

L'assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento dell'assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell'appalto.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

ART. 12 SUBAPPALTO

Non è consentito il sub-appalto.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la ditta contraente, la cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

ART. 15 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio al bando di gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore in particolare:

- alle Direttive 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE, e 13 ottobre 1997, n. 97/52/CEE
- al Decreto Legislativo n. 157 del 17 marzo 1995
- al Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003

ART. 16 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente e potrà essere effettuato esclusivamente da società iscritte all'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'I.N.P.D.A.P. – Direzione Compartimentale Toscana, procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta di prestatori di lavoro temporaneo, fino ad un numero massimo di 38 complessivi, per un periodo da 1 mese ad un anno, con adeguata formazione professionale, corrispondente ai profili **B1 - B2 o C1** del vigente C.C.N.L. - enti pubblici non economici.

- Per quanto riguarda il profilo C1 i prestatori di lavoro dovranno essere in possesso di laurea, preferibilmente, in discipline giuridiche o economico-aziendali.
- Per quanto riguarda il profilo B2 i prestatori di lavoro dovranno essere in possesso di diploma di scuola di istruzione secondaria di 2° grado in materie ragionieristiche, aziendali e contabili.
- Per quanto riguarda il profilo B1 i prestatori di lavoro dovranno essere in possesso di diploma di scuola di istruzione secondaria di 1° grado.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato ha lo scopo di fornire all'Istituto uno strumento contrattuale volto a consentire l'utilizzo temporaneo di particolari professionalità per le esigenze straordinarie derivanti dalla gestione diretta del patrimonio immobiliare a reddito, del relativo processo di dismissione e al fine di supportare le Sedi Provinciali che, per competenza territoriale, rientrano nell'ambito della Direzione Compartimentale Toscana, nell'espletamento delle proprie attività nei casi di assenza prolungata dal lavoro dei dipendenti o per fronteggiare particolari situazioni lavorative di carattere straordinario (es. assistenza fiscale ai pensionati).

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato comprende l'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione dei prestatori di lavoro.

ART. 17 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) L'I.N.P.D.A.P. procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante la vigenza del contratto, alle singole richieste di prestatori di lavoro temporaneo con indicazione del profilo professionale, del titolo di studio e delle competenze e conoscenze richieste per lo svolgimento delle attività, comunicando altresì la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta.
- b) I prestatori di lavoro temporaneo dovranno essere proposti all'I.N.P.D.A.P. entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta o minor termine offerto in sede di gara.
Il prestatore di lavoro temporaneo è subordinato ad un periodo di prova.
- c) I prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle attività previste per i dipendenti di cui alle categorie B1 - B2 o C1 (area professionisti) del vigente C.C.N.L. enti pubblici non economici, con inquadramento corrispondente.
- d) L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, secondo l'articolazione oraria di volta in volta prevista, fatte salve eventuali ore di straordinario.
- e) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal C.C.N.L. enti pubblici non economici, per i lavoratori di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

- f) La contribuzione previdenziale sarà quella prevista per i dipendenti delle aziende di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
- g) La contribuzione assistenziale sarà quella riferita alla posizione INAIL comunicata nelle schede di richieste di fornitura.
- h) L'I.N.P.D.A.P. corrisponderà all'Impresa fornitrice il costo delle ore effettivamente lavorate. In caso di assenza del lavoratore per malattie o infortunio nessun corrispettivo è dovuto all'Impresa fornitrice, la quale dovrà comunque retribuire il prestatore di lavoro.
- i) L'I.N.P.D.A.P. adotta tutte le misure di sicurezza ed osserva nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione e informazione, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 18 REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per essere ammessi all'asta pubblica i concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo Generale della Direzione Compartimentale Toscana, sita in Firenze - via Torta, 14 - entro il termine perentorio del **16/12/2005 ore 12:00**, un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente/offerente e l'indicazione **"contiene offerta e documenti per appalto di servizio di somministrazione di lavoro"**.

Il plico dovrà essere indirizzato alla Direzione Compartimentale Toscana - Ufficio del Dirigente Generale.

Nel plico dovranno essere inserite:

"Busta 1" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I soggetti interessati dovranno presentare la richiesta di partecipazione, producendo, ai fini della valutazione della loro idoneità, la seguente documentazione (che dovrà essere contenuta nella busta n. 1 "documentazione amministrativa"):

- A)** Copia dell'**Avviso di gara**, sottoscritto dal legale rappresentante la società o, in caso di R.T.I. o Consorzio d'Imprese, dai legali rappresentanti di ognuna delle società associate o delle imprese consorziate, per presa visione ed accettazione delle norme e condizioni in esso contenute.
- B)** Il capitolato speciale d'appalto - **Allegato "B"** firmato su ogni pagina, dal legale rappresentante la società o, in caso di R.T.I. o Consorzio d'Imprese, dai legali rappresentanti di ognuna delle società associate o delle imprese consorziate, per presa visione ed accettazione delle norme e condizioni in esso contenute.
- C)** Certificato della C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione dell'offerta, con indicazione della ragione sociale, sede, amministratori, oggetto, attività, codice fiscale e/o partita IVA.. Tale certificato potrà essere prodotto, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), mediante dichiarazione sostitutiva contenente tutti i dati riportati nel certificato, o in copia fotostatica conforme all'originale.
- D)** Certificazione di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 276/2003, per l'attività di somministrazione di lavoro, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'Unione europea rilasciata dall'autorità competente in base alla normativa vigente nei paesi di stabilimento. Nel caso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non abbia rilasciato l'autorizzazione, le imprese dovranno fornire copia della autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 196/1997 e della domanda di autorizzazione presentata ai sensi del decreto legislativo 276/2003. Le imprese

dovranno specificare se sono in possesso di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività o definitiva;

E) Dichiarazione sottoscritta, con firma leggibile, dal legale rappresentante o da persona munita del titolo di legittimazione opportunamente prodotto, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il concorrente attesti:

1. di non trovarsi in alcune delle situazioni elencate dalle lettere a), b), c), d), e), f), dell'art. 12 – comma 1 - D. L.vo 157/95;
2. che l'Agenzia è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (oppure, se in presenza dei relativi presupposti, dichiarazione in cui si attesti che l'Agenzia non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla sopra citata legge).
3. l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18 dicembre 2001, n. 383.
4. l'insussistenza delle fattispecie contemplate nell'art. 2359 del codice civile con le altre Agenzie concorrenti alla presente gara.
5. la non partecipazione alla presente gara per sé e contemporaneamente – sotto qualsiasi forma – quali componenti di altri soggetti concorrenti;
6. la non partecipazione alla presente gara di altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con poteri di rappresentanza;
7. di ritenere il prezzo offerto remunerativo e comprensivo di ogni spesa e di ogni onere di qualsiasi natura sia tecnica che economica o comunque connessa con l'esecuzione del servizio in oggetto;
8. di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e che l'Agenzia è edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi in oggetto;
9. che l'offerta è vincolante per l'Agenzia per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
10. di aver maturato, nell'ultimo triennio, un fatturato con una Pubblica Amministrazione, relativo ad un servizio identico a quello oggetto dell'appalto, di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 (IVA esclusa);
11. di assumere la piena responsabilità della idoneità e della completezza dell'offerta presentata in ordine alla realizzazione del servizio;
12. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
13. di rinunciare a qualsiasi compenso per la redazione dell'offerta presentata, che non sarà, comunque restituita, qualunque sia l'esito della gara;
14. di non subappaltare o cedere anche parzialmente il contratto a terzi (artt. 4 e 18 D.lgs 276/2003);
15. di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l'Amministrazione appaltane, a suo insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione.

F) documento originale del deposito cauzionale provvisorio.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che la documentazione sia completa e munita delle prescritte dichiarazioni, sottoscrizioni ed autentiche di firme, per evitare che eventuali irregolarità possano comportare l'esclusione dei concorrenti dalla gara.

Tutte le dichiarazioni possono essere rese ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di integrazione e completamento di documenti già presentati ai sensi dell'Art. 16 del d.lgs n. 157 del 1995, determinerà l'immediata esclusione dalla gara.

REQUISITI DI AMMISSIONE IN CASO DI R.T.I. E CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito, dovrà essere presentato l'originale o copia autenticata dell'atto costitutivo. Se non ancora costituito, dovrà essere presentata una dichiarazione del concorrente al quale, in caso di aggiudicazione, saranno conferite le funzioni di capogruppo, con l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 157/1995 e successive modificazioni e la descrizione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli concorrenti.

Inoltre, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento dovrà possedere tutti i requisiti soggettivi, sopra richiesti. I requisiti tecnici, economici e finanziari debbono essere posseduti almeno all'80% dalla capogruppo e per la rimanente percentuale dalle mandanti.

Per i **ConSORZI di imprese** le certificazioni e le dichiarazioni da produrre dovranno essere presentate da ognuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici del servizio.

I requisiti tecnici, economici e finanziari è necessario che siano posseduti nella misura almeno dell'80% da una tra le imprese consorziate e nella misura almeno del 20% dalle altre Agenzie consorziate, ferma restando la copertura integrale dell'importo globale richiesto.

"Busta 2" - Offerta economica"

L'offerta economica firmata per esteso dal Rappresentante Legale contenuta in una busta chiusa e sigillata recante l'indicazione **"contiene offerta economica"**.

L'offerta economica da compilarsi esclusivamente sul modello predisposto dall'Istituto – acquisibile sul sito istituzionale www.inpdap.it dovrà indicare:

- 1) denominazione, ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA del concorrente;
- 2) nome, cognome e data di nascita della persona che sottoscrive l'offerta, indicando sulla base di quale titolo può impegnare la Ditta offerente.
- 3) la sottoscrizione del titolare, del Legale Rappresentante o del procuratore o di chi può impegnare la concorrente.

L'offerta indicata si intende valida per tutta la durata del contratto.

In caso di associazione d'impresa il modulo di offerta deve essere intestato alla capogruppo e sottoscritto anche dai Legali Rappresentanti delle associate.

Le imprese concorrenti saranno vincolate alla propria offerta per i 180 giorni successivi alla scadenza di presentazione della stessa.

Il termine di presentazione dell'offerta è perentorio.

Non saranno ammesse le offerte che saranno pervenute oltre il termine di presentazione, né le offerte sottoposte a condizioni; né le offerte recanti modifiche anche parziali al capitolato; né le offerte formulate per una sola parte dell'oggetto del presente appalto; né le offerte espresse in modo indeterminato; né le offerte espresse con riferimento ad altra offerta; né le offerte prive anche se parzialmente dei documenti e dichiarazioni richieste.

Il recapito del plico contenente l'offerta e gli altri documenti, che può essere effettuato con qualsiasi mezzo, rimane ad esclusivo rischio del concorrente; non saranno ammessi reclami ove, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione nel tempo utile fissato.

La data di presentazione della domanda è stabilita e comprovata, per quelle presentate a mano, dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Ufficio protocollo della Direzione Compartimentale Toscana che ne rilascerà ricevuta e, per quelle spedite, dal timbro a data dell'ufficio postale. Non si tiene conto delle domande presentate o pervenute dopo la scadenza del termine.

Per la consegna a mano si precisa che gli addetti all'Ufficio Protocollo ricevono il pubblico dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì.

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 487/94, l'Istituto non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata oppure tardiva notifica del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'inosservanza di una o più delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 19 OFFERTE

Nell'offerta dovrà essere indicato in cifre e lettere:

il prezzo orario totale per la categoria C – profilo economico 1, al netto dell'IVA, a sua volta suddiviso nelle seguenti componenti:

- a) costo orario lavoratore
- b) margine d'agenzia (al netto dell'IVA al 20%)

Il costo orario lavoratore delle categorie B1 e B2 verrà calcolato applicando a quello offerto per la categoria C1 il coefficiente corrispondente alla differenza di costo orario così come di seguito indicato:

B 1	0,859
B 2	0,908
C 1	1

Il margine d'agenzia, invece, dovrà rimanere invariato, in valore assoluto per le categorie suddette.

Il prezzo orario totale offerto per la categoria C1 (e di conseguenza per le categorie B1 e B2) dovrà essere onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione richiedente.

I concorrenti nel formulare l'offerta dovranno compilare l'apposita "scheda offerta economica".

Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente capitolato e del bando di gara.

L'offerta economica verrà aperta in seduta pubblica da parte di apposita commissione giudicatrice.

Il "costo orario lavoratore" è determinato sulla base di un divisore orario pari a 156 (ore convenzionali mensili) e include le seguenti voci retributive e contributive, in aggiunta agli oneri tipici dell'attività di somministrazione di lavoro (contributo fondo nazionale per la formazione, ente bilaterale, ecc.):

- *retribuzione oraria*
- *retribuzione differita (tredicesima mensilità, ferie e ex festività, festività, TFR)*
- *indennità di Ente*
- *contribuzione di legge*

- assicurazione INAIL con tasso del 4‰

Nel "costo orario lavoratore" non sono compresi i seguenti elementi:

- ore straordinarie (normali, notturne, festive, notturne/festive) per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto nel vigente C.C.N.L. enti pubblici non economici;
- eventuali aumenti contrattuali intervenuti a seguito del rinnovo C.C.N.L.
- trasferte fuori Sede.
- buoni pasto del valore di € 8,00 di cui € 6,40 da fatturare all'I.N.P.D.A.P (esente da IVA) e € 1,60 a carico del dipendente.

Al lavoratore inquadrato in posizione economica C1, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto enti pubblici non economici 2002-2005 spetta il seguente trattamento economico:

Stipendio tabellare mensile	1.489,80
Indennità di Ente (art.26 CCNL 2002-2005)	160,00
Totale €	1.649,80
Rateo 13° mensilità	124,15
TOTALE €	1.773,95
DIVISORE ORARIO	156,00
Quota oraria (€/ora)	11,37
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE*	
Ritenuta CPDEL 23,80%	2,71
Ritenuta ENPDEP 0,093%	0,01
INAIL 4‰	0,05
IRAP 8,50%	0,97
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora)	15,10
Quota TFR mensile	134,50
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare.	

Al lavoratore inquadrato in posizione economica B2, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto enti pubblici non economici 2002-2005 spetta il seguente trattamento economico:

Stipendio tabellare mensile	1.363,66
Indennità di Ente (art.26 CCNL 2002-2005)	135,00
Totale €	1.498,66
Rateo 13° mensilità	113,64
TOTALE €	1.612,30
DIVISORE ORARIO	156,00
Quota oraria (€/ora)	10,34
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE*	
Ritenuta CPDEL 23,80%	2,46
Ritenuta ENPDEP 0,093%	0,01
INAIL 4‰	0,04
IRAP 8,50%	0,88
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora)	13,72
Quota TFR mensile	123,11
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare.	

Al lavoratore inquadrato in posizione economica B1, secondo quanto previsto dal CCNL di comparto enti pubblici non economici 2002-2005 spetta il seguente trattamento economico:

Stipendio tabellare mensile	1.283,00
Indennità di Ente (art.26 CCNL 2002-2005)	135,00
Totale €	1.418,00
Rateo 13° mensilità	106,92
TOTALE €	1.524,92
DIVISORE ORARIO	156,00
Quota oraria (€/ora)	9,78
ONERI PREVIDENZIALI CONTO ENTE*	
Ritenuta CPDEL 23,80%	2,33
Ritenuta ENPDEP 0,093%	0,01
INAIL 4‰	0,04
IRAP 8,50%	0,83
Quota oraria stipendio comprensiva degli oneri Conto Ente (€/ora)	13,28
Quota TFR mensile	115,83
N.B.: In base all'art. 22, comma 3, del C.C.N.L. - quadriennio 2002/2005, l'Indennità Integrativa Speciale è stata conglobata nella voce stipendio tabellare.	

* I valori indicati sono relativi ai dipendenti di ruolo. Ai prestatori di lavoro a tempo determinato dovranno essere applicate le aliquote contributive INPS.

- **TFR:** il T.F.R. è determinato ai sensi della L. 335/1995 e del D.P.C.M. 20/12/1999.
- **Ferie e festività sopresse:** spettano 26 giorni di ferie/anno e 4 giorni di festività sopresse/anno.
- **Festività:** delle eventuali festività ricadenti nel periodo si dovrà tenere conto nella determinazione del "costo orario del lavoratore" (si considera festività infrasettimanale solo quella ricadente in una giornata compresa tra il lunedì e il venerdì. La festività infrasettimanale coincidente con il sabato e con la domenica viene assorbita rispettivamente dal riposo non festivo e dal riposo domenicale).

Oneri assicurativi:

- coefficiente INAIL: da calcolarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. 196/1997 come modificato dall'art. 55, comma 7, della Legge n. 144/1999, e della circolare INAIL n. 632/P.G.5 del 2/3/2001)
- tariffa INAIL: 0722
- posizione INAIL: n. 65406424

E' riconosciuto al lavoratore temporaneo n. 1 (uno) buono-pasto per ogni rientro pomeridiano superiore a 30' dopo aver completato almeno 6 ore e 30' di prestazione lavorativa ed avere effettuato una pausa di almeno 30'. L'importo del buono pasto è di € 8,00 (con fatturazione all'I.N.P.D.A.P. di € 6,40 e recupero di € 1,60 sulla busta paga del lavoratore).

ART. 20 AGGIUDICAZIONE - RISERVA

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs 157/95, previa verifica delle offerte anormalmente basse a norma dell'art. 25 del citato D.Lgs.

L'Istituto si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di revoca dell'aggiudicazione, l'Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare all'impresa che segue in graduatoria entro i termini di validità dell'offerta economica, come previsto dall'art. 6 del presente capitolato.

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, o di ritardare l'aggiudicazione, in mancanza delle necessarie disponibilità finanziarie sui capitoli interessati, senza che la Ditta prima classificata e/o aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa. La presentazione dell'offerta equivale ad accettazione della predetta condizione. L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di ricorso parziale alla fornitura, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell'Istituto.

In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.

ART. 21 MODALITA' DI PAGAMENTO

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'I.N.P.D.A.P. si obbliga a corrispondere all'impresa appaltatrice, per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo, il prezzo base offerto per la categoria C1 moltiplicato per il coefficiente corrispondente a ciascuna categoria, così come meglio indicato all'art. 19 del presente capitolato.

Il prezzo orario offerto è onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, con la sola eccezione relativa a:

- ore straordinarie (normali/notturne/festive/notturne - festive), per le quali sarà calcolato un aumento sulla tariffa oraria pari a quello previsto dal vigente C.C.N.L. - enti pubblici non economici;
- rinnovo C.C.N.L.;
- oneri per buono pasto a carico dell'impresa utilizzatrice e da rimborsare all'Impresa fornitrice;
- trasferte fuori sede.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'I.N.P.D.A.P. ed il lavoratore sottoscriveranno un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'impresa fornitrice:

- entro le ore 12,00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni di lavoro;
- entro le ore 12,00 di ogni quinto giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro.

Ogni singola fattura, per essere liquidata, dovrà essere corredata della scheda di cui sopra, a prova della regolarità del servizio eseguito e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

ART. 22 OBBLIGHI DELLE PARTI

1) L'impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché a versare i contributi previdenziali.

2) L'I.N.P.D.A.P. è obbligato, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, al pagamento diretto al prestatore di lavoro del trattamento economico nonché al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice.

3) Il prestatore di lavoro temporaneo dovrà svolgere la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'I.N.P.D.A.P. per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo, applicate ai lavoratori dipendenti.

4) L'impresa fornitrice è obbligata ad assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 1124/65 e s.m.i.

ART. 23 SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, da qualunque causa determinato, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro nei termini che verranno convenuti.

Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, anche a causa della mancata formazione specifica richiesta dall'Istituto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore, con ogni onere a suo carico, compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni del prestatore di lavoro.

Nel caso di disservizi causati da assenze anche non continuative del lavoratore che superino complessivamente il 10% della durata del singolo contratto di fornitura, la società appaltatrice dovrà provvedere alla sostituzione nei termini contrattuali.

ART. 24 PENALI

In caso di ritardo nella proposizione e sostituzione dei prestatori di lavoro rispetto ai termini contrattuali, si provvederà ad applicare una penale del 30% (trenta %) del costo giornaliero del lavoratore da fornire o sostituire, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni, in caso di 5 inadempimenti notificati per iscritto, della seguente tipologia:

- se l'impresa appaltatrice ometta di fornire o sostituire i lavoratori;
- in caso di non puntuale esecuzione del servizio a causa di prestazioni non adeguate a quanto richiesto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall'I.N.P.D.A.P.

ART. 26 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione del servizio e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente capitolato. Qualora dal controllo il servizio dovesse risultare non conforme al capitolato e al contratto, l'aggiudicataria dovrà provvedere ad adempiere agli obblighi contrattuali. Nei casi previsti dall'art. 27, l'Amministrazione provvederà a risolvere il contratto.

ART. 27 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le azioni disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verranno esercitate dall'impresa appaltatrice, come previsto dall'art. 6, comma 6, della Legge 196/97.

L'I.N.P.D.A.P. comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276.

L'impresa appaltatrice porterà a conoscenza dell'I.N.P.D.A.P. tutte le comunicazioni/contestazioni sul lavoratore temporaneo, affinché vengano indicati se e quali provvedimenti disciplinari siano da adottare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

ART. 28 FACOLTA' DI RECESSO

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R.